

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE
E DELLE FESTE

Approvato con delibera C.C. n. 57 del 07/11/2016

Modificato con delibera C.C. n. 63 del 30/11/2016

INDICE

Titolo I

Oggetto del regolamento

Art. 1 Finalità del Regolamento

Titolo II

Svolgimento e programmazione di sagre e feste

Art. 2 Definizione di sagra e festa paesana

Art. 3 Soggetti organizzatori

Art. 4 Attività non consentite

Art. 5 Durata

Art. 6 Programmazione annuale

Art. 7 Spostamento luogo data

Art. 8 Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione

Titolo III

Feste “ecosostenibili”

Art. 9 Principi e finalità generali

Art. 10 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 11 Responsabile per i rifiuti

Art. 12 Criteri di valutazione per l’ottenimento del logo “Festa ecosostenibile”

Titolo IV

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 13 Disposizione generale

Art. 14 Attività di somministrazione

Art. 15 Prescrizioni di sicurezza

Art. 16 Attività rumorose

Art. 17 Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

Art. 18 Altri adempimenti fiscali e contributivi

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 19 Responsabilità

Art. 20 Sanzioni e sistema sanzionatorio

Art. 21 Vigilanza

Art. 22 Entrata in vigore

Art. 23 Disposizioni transitorie

Titolo I

Oggetto del Regolamento

Art.1

Finalità del Regolamento

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune redige ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno, un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di sagre e feste paesane in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva nell'ambito del territorio comunale, su aree pubbliche e private in disponibilità pubblica.

Titolo II

Svolgimento di sagre e feste paesane

Art.2

Definizione di "sagra" e "festa paesana"

1. Per sagre e feste paesane si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come elemento caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva che sono legate a tradizioni folcloristiche, gastronomiche di promozione turistica e culturale finalizzate alla socialità, alla promozione ed all'aggregazione comunitaria.
2. Tali manifestazioni hanno un carattere temporaneo.
3. Le disposizioni previste all'art. 5 del presente Regolamento, relative alla durata, non si applicano alle feste organizzate dall'Amministrazione Comunale, che devono comunque essere inserite nell'elenco di cui al comma 1) art. 1 del presente Regolamento.

Art. 3

Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e feste paesane sono:
 - a) gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
 - b) gli altri Enti e Associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
 - c) l'Amministrazione Comunale;
 - d) i partiti politici;
 - e) gli organismi religiosi;
 - f) le associazioni sindacali.
 - g) gli operatori commerciali.
2. Le relative concessioni di occupazione suolo pubblico saranno rilasciate in capo al soggetto organizzatore, a cui è posta in capo la responsabilità civile e penale della sagra e/o della festa.

Art. 4 **Attività non consentite**

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

Art. 5 **Durata delle manifestazioni**

1. Ogni soggetto di cui all'art. 3 potrà effettuare:
 - una sola sagra o festa paesana per anno solare per un periodo massimo complessivo di 10 giorni;
 - ulteriori 8 eventi per anno solare anche diversamente denominati per un periodo massimo di 1/2 giorni ciascuno.

Art. 6 **Programmazione annuale**

1. Il Comune redige il calendario-programma annuale delle sagre e delle feste paesane ricorrenti, caratterizzate da attività temporanee di somministrazione di bevande ed alimenti.
2. I soggetti interessati all'organizzazione di sagre o feste paesane dovranno dare comunicazione entro il 30 ottobre di ogni anno, delle manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo al fine di poter essere iscritte nel calendario annuale, con lettera indirizzata all'ufficio protocollo, della sagra o festa che intendono organizzare nell'anno, indicando:
 - a) Luogo e data di svolgimento;
 - b) Dati anagrafici degli organizzatori e dati relativi all'Associazione;
 - c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail /telefono);
 - d) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - e) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - f) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - g) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - h) Programma di massima della manifestazione;
 - i) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale;
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Comunale, previa verifica del rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, approverà il calendario delle sagre e delle feste paesane e ricorrenti che potranno svolgersi nell'anno solare successivo;
4. Il calendario approvato sarà comunicato a Regione Lombardia mediante caricamento, entro il 15 dicembre di ogni anno, da parte del Comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia e costituirà uno strumento di promozione e valorizzazione delle sagre e feste ivi inserite. Il calendario sarà altresì comunicato ai richiedenti. Le feste e sagre ricorrenti, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale, non potranno aver luogo. Copia del calendario approvato sarà inviato ai capigruppo ed al Consiglio Comunale.

5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del calendario annuale, verificare che le varie sagre o feste paesane non siano tutte in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.

Art. 7 **Spostamento luogo e data**

1. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

2. Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario potrà esser autorizzata dalla Giunta Comunale su istanza motivata del soggetto organizzatore.

Art. 8 **Iniziative concomitanti e iniziative alla prima edizione**

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;

b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, etc.);

c) anni di svolgimento della sagra;

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;

e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza. In caso di ulteriore parità sarà effettuato apposito sorteggio.

2. Le iniziative alla prima edizione potranno essere autorizzate soltanto previo parere della Giunta Comunale in periodi nei quali non sono previste altre manifestazioni in calendario.

3. In caso di iniziative alla prima edizione concomitanti sarà effettuato un apposito sorteggio per individuare la manifestazione che potrà avere svolgimento nel luogo oggetto di più richieste.

Titolo III

Feste "ecosostenibili"

Art. 9 **Principi e finalità generali**

1. Il Comune di Cologno al Serio intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere aperte al pubblico, organizzati sul territorio comunale in aree e spazi anche non pubblici, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- Prevenire e/o ridurre la produzione di rifiuti durante le feste;

- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale destinato allo smaltimento a favore della quota destinata al recupero e al riciclo;
- rendere più economica la gestione dei rifiuti;
- evitare e/o diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- utilizzare feste e sagre come veicolo per promuovere la cultura ambientale dei partecipanti;
- orientare e sensibilizzare la Comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

Art. 10 **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel Regolamento vogliono altresì aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre a ridurre la produzione di rifiuti e quindi disciplinare la loro corretta gestione.

Art. 11 **Responsabile per i rifiuti**

Nell'ambito dell'organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate, l'ente organizzatore (ente, associazione, comitato, persona fisica o giuridica, etc.) dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti nel corso della festa da comunicare all'Ufficio Ecologia almeno una settimana prima dell'inizio della festa.

Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà gestire anche l'informazione diretta agli addetti alla festa; designerà un'area, facilmente accessibile e ben identificabile, sia da parte del personale che opera nella festa, sia da parte dei partecipanti, dove collocare a cura dei responsabili delle manifestazioni, i contenitori per la raccolta differenziata e i contenitori per i vuoti a rendere oltre agli spazi destinati al pubblico con diversi contenitori per la raccolta differenziata e non.

Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un'area dotata di fusti per la raccolta dell'olio da cucina esausto, se presente.

Art. 12 **Criteri per l'ottenimento del logo "Festa ecosostenibile"**

1 Per ottenere il logo "Festa ecosostenibile" gli organizzatori dovranno dichiarare l'utilizzo, totale o parziale, di prodotti agro-alimentari locali o "a Km 0", cioè prodotti e trasportati vicino al luogo di consumo, oppure di prodotti "a filiera corta" o "diretta" (ovvero commercializzati direttamente dal produttore al consumatore, indipendentemente dai chilometri che ha percorso), nell'ottica di una scelta più sostenibile per l'ambiente, più economica ed in grado di valorizzare le realtà locali territoriali attraverso i suoi prodotti e le attività agricole più tipiche o, ancora, l'organizzazione di attività dimostrative legate alla produzione di un determinato genere alimentare e più in generale la sensibilizzazione in fatto di agricoltura diretta e il commercio dei suoi prodotti.

L'attribuzione del logo "Festa ecosostenibile" sarà preceduta da opportune verifiche effettuate dagli Uffici competenti circa l'effettività di quanto dichiarato.

Titolo IV

Requisiti, titoli abilitativi, sicurezza e altre disposizioni

Art. 13

Disposizione generale

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Feste paesane possono essere molteplici e possono interessare:

- a) commercio su aree pubbliche
- b) commercio di cose antiche ed usate
- c) attività di scambio tra hobbisti
- d) vendita di prodotti artigianali
- e) vendita di prodotti agricoli
- f) somministrazione temporanea di alimenti e bevande
- g) giochi di abilità (tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc.)
- h) pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
- i) fuochi d'artificio
- j) installazione di giostre
- k) manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza).

2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione mediante utilizzo del canale telematico SUAP del Comune di Cologno al Serio. Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

Art. 14

Attività di somministrazione

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali è soggetta a SCIA da inviare mediante il canale telematico all'Ufficio SUAP. Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nei locali o aree a cui si riferisce la manifestazione e per le manifestazioni inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici ma è soggetta al rispetto delle disposizioni in materia di sanità, ambientali e di sicurezza.

Art. 15

Prescrizioni di sicurezza

1. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree o in locali idonei. Qualora l'area della sagra sia circoscritta dovrà essere dichiarata, dagli organizzatori, la capienza di massimo afflusso contemporaneo di persone;

2. Le manifestazioni che interessano pubblici spettacoli o intrattenimenti sono soggette alle disposizioni previste dall'art. 80 del R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modifiche. Per la verifica della solidità e della sicurezza, del luogo ove si svolge il pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni degli articoli 141, 141 bis e 142 del R.D. 6/5/1940 n. 635, e le disposizioni di cui DM 19/08/1996 in materia di prevenzione incendi.

3. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche, anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi punti:

a) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, etc., gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

b) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovranno essere realizzate a norma di legge e certificate da tecnico abilitato.

c) Le eventuali linee elettriche aeree dovranno essere ancorate e sorrette da idonei sostegni ad alta resistenza meccanica alla trazione e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.

d) Tutte le eventuali strutture metalliche dovranno essere ancorate a terra.

e) Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, etc. dovranno essere debitamente ed appositamente incanalati e trattati.

3. Nelle manifestazioni che prevedono sfilate di carri allegorici è necessario che:

a) i carri allegorici, installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, etc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141-bis del Regolamento del TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635 dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

b) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).

Art. 16 Attività Rumorose

1. Dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Norme Tecniche di attuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 17 Sagre e feste su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.

2. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea garanzia (a copertura di eventuali danni al patrimonio comunale) sia mediante deposito cauzionale, sia mediante polizza fidejussoria la cui entità verrà stabilita di volta in volta dal competente Ufficio Lavori Pubblici in funzione dell'entità della manifestazione e da rimettersi in copia all'Ufficio Attività Produttive del Comune prima di ogni evento.

3. Ai titolari di attrazioni viaggianti regolarmente collaudate che manifestino la necessità di fissarle al suolo, dovrà essere richiesta, prima del posizionamento, una dichiarazione di responsabilità per eventuali danneggiamenti al suolo pubblico;

4. La pulizia dell'area utilizzata per le manifestazioni è interamente a carico degli organizzatori che potranno chiedere, in caso di necessità, la fornitura di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti al gestore del servizio rifiuti;

5. Al fine di verificare se la pulizia sia correttamente effettuata, la mattina dell'inizio della manifestazione il personale dell'Ufficio Tecnico comunale farà un sopralluogo congiunto con il personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo sarà ripetuto la

mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

6. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente verrà automaticamente trattenuta dalla garanzia di cui al comma 2);

7. E' parimenti richiesto sempre il rimborso delle spese di acqua consumata. Le letture verranno effettuate da un incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 18

Altre disposizioni fiscali e contributive

1. Gli organizzatori degli eventi oggetto del presente regolamento avranno cura di osservare le norme vigenti in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto, tosap, tia, irap, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi, tenuto conto della vigenza di regimi agevolati riservati agli Enti non commerciali ed alle Onlus, cui gli organizzatori potranno fare ricorso ricorrendone i presupposti.

2. Gli organizzatori dovranno, altresì, attenersi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione del lavoro.

Titolo IV

Disposizioni Finali

Art. 19

Responsabilità

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra gli organizzatori delle manifestazioni di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento.

Art. 20

Sanzioni e sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art.18 ter – commi 2), 3 e 4) della L.R. 2/2/2010, n. 6.

3. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art. 21

Vigilanza e controllo

1. Le attività di prevenzione e accertamento e contestazione delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dal Corpo di Polizia Locale nonché da tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria secondo la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss. mm.

Art. 22
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Art. 23
Disposizione transitoria

1. Le norme di cui al presente regolamento si applicano alle manifestazioni che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Le norme di cui all'art. 6 "Programmazione annuale" verranno applicate a decorrere dalle sagre e feste paesane che si svolgeranno nel 2017. In relazione alle istanze di inserimento nel calendario – programma annuale 2017, le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 25 novembre 2016.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 07.11.2016, pubblicata all'Albo comunale il 10.11.2016 sino al 25.11.2016, dichiarata immediatamente eseguibile in data 07.11.2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 63 del 30.11.2016, pubblicata all'Albo comunale il 07.12.2016 sino al 22.12.2016, dichiarata immediatamente eseguibile in data 30.11.2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SINDACO

f.to dott.ssa Chiara Drago



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giuseppe Brando